

(N. 2692)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore JANNELLI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 1952

Abolizione dell'articolo 3 del decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1520, che istituiva il titolo di « ostetrica » per le diplomate delle Scuole di ostetricia.

ONOREVOLI SENATORI. — Sino al 1° luglio 1937 le diplomate delle Scuole di ostetricia erano chiamate « levatrici » per distinguerle dalle dottoresse in Medicina e chirurgia le quali, specializzandosi nella professione di ostetrica, hanno diritto ad essere qualificate tali e ad avvalersi di tale titolo professionale conseguito dopo otto anni di studi classici prima e poi dopo sei anni del corso per la laurea in Medicina e chirurgia.

Inopinatamente, con decreto-legge del 1° luglio 1937, n. 1520, il Ministro fascista dell'Educazione nazionale, avendo ritenuta necessaria l'emanazione di nuove norme sull'ordinamento delle Scuole di ostetricia, stabiliva *tout court*, con l'articolo 3, che alle levatrici *spettava* (proprio così: *spettava!*) il titolo di ostetrica. E non

badava, il Ministro, che, dando tale titolo alle levatrici, le equiparava senz'altro a coloro che, dopo una lunga vita di studio, avevano conseguita, a prezzo di grande lavoro e di sudate fatiche, una laurea e si erano addottorate in Medicina e chirurgia.

Giustizia vuole che, chiusa la parentesi fascistica, venga ridato valore alla laurea e che ad ognuno venga dato il titolo che realmente gli compete. E pertanto siano giustamente riconosciute come « ostetriche » le laureate in Medicina e chirurgia le quali si sono specializzate nella branca ostetrico-ginecologica e vengano richiamate « levatrici » le diplomate delle Scuole di ostetricia le quali non debbono eseguire atti operativi ma solo hanno il compito di assistere le partorienti nel parto normale e fisiologico.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 3 del decreto-legge n. 1520 del 1° luglio 1937 è abrogato.

Alle diplomate delle Scuole di ostetricia viene ridato il titolo di « levatrice » giusta gli articoli 17 e 22 del Capo II del decreto-legge n. 2125 del 13 ottobre 1936 che tratta della disciplina giuridica della professione di levatrice.

Art. 2.

Il titolo di levatrice compete a tutte le diplomate in data anteriore a quella della presente legge e si intende sostituito a quello di ostetrica da qualunque disposizione di legge o di regolamento previsto.

Art. 3.

Chiunque continui ad usare il titolo di ostetrica dopo l'entrata in vigore di questa legge è passibile di denuncia all'Autorità giudiziaria per uso abusivo di titolo professionale non conseguito e non spettante.